



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio

Presidente

Dott. Francesco S. Filocamo

Consigliere

Avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. 811\2021, trattenuta in decisione all'udienza del 08 febbraio 2023 e promossa

DA

avv. [REDACTED] [REDACTED] avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] *Parte_1*, i primi
rappresentati in proprio ex art. 86 c.p.c. e *Parte_1* da loro rappresentata e difesa
giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado

- appellanti -

CONTRO

Controparte_1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] in forza di procura in calce alla comparsa
di costituzione con appello incidentale

- appellata ed appellante incidentale -

Controparte_2, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] giusta
procura generale per atto del Notaio in Londra [REDACTED] del 20.8.2021 allegata alla
comparsa di costituzione con appello

- appellata -

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 771\2021, depositata in data 08.06.2021

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per gli appellanti:

“concedere la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 771\2021, emessa dal Tribunale civile di Pescara in data 19.04.2021, pubblicata in data 08.06.2021, notificata in data 28.06.2021, in riferimento alla condanna alle spese di parte attrice, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli art.li 351 comma 2, e 283 c.p.c., ravvisandosi nel caso di specie gravi e fondati motivi stante la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c. terzo e quarto comma; Nel merito: A) rigettare l’eccezione di prescrizione avanzata dagli appellati e quindi dare atto della responsabilità, così come accertato nella relazione peritale del consulente tecnico d’ufficio, dott. *Persona_1* interamente recepita nella sentenza n. 20\2018 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 09.01.2018, passata in giudicato per mancanza di impugnazione, emessa nell’ambito del procedimento civile iscritto con il n. 3769\2013 R.G., dell’ospedale [REDACTED] di *CP_1* per aver causato, durante il ricovero ospedaliero del 2003, al sig. *Parte_2*, la malattia virale dell’epatite C (HCV), in conseguenze della quale, lo stesso [REDACTED] B) dare atto, quindi, della concorrente responsabilità, ex art. 2055 .c., della *Controparte_1*, per il [REDACTED] del sig. *Parte_2*; C) condannare, pertanto, la *Controparte_1* in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore, con sede in *CP_1* [REDACTED] al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, iure proprio, quali prossimi congiunti del sig. *Parte_2*, in conseguenza della patologia infettiva contratta, quale causa del [REDACTED] da quantificarsi in complessivi Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila\00) (di cui euro 711.959,00 per danno non patrimoniale ed euro 38.041,00 per danno patrimoniale) o in quella diversa somma maggiore o minore nella misura che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge; D) con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, ove ritenuto necessario, con particolare riferimento alla prova del rapporto parentale, in via meramente eventuale, si chiede ammettersi le prove articolate nella seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c. del giudizio di primo grado”.

Per l’appellata ed appellante incidentale *Controparte_3*

“rigettata preliminarmente l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado in quanto

destituita di fondamento, 1.dichiarare inammissibile la domanda proposta al punto B delle conclusioni

dell'appello principale; 2.rigettare in ogni caso integralmente l'appello principale, con conferma dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e della condanna degli attori alle spese contenuti nella sentenza di primo grado, con vittoria delle spese del grado di appello; 3.riformare la sentenza di primo grado n.771/2021 del Tribunale di Pescara nella parte in cui statuisce il rigetto della domanda di manleva proposta dalla *Parte_3* nei confronti della

Controparte_2 e, per l'effetto, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domande degli appellanti, accertare e dichiarare la compagnia di assicurazioni *Controparte_2*

[...] , con sede nel Regno Unito in Londra, [REDACTED] n. 20, nella persona del legale rappresentante p.t., tenuta a garantire, tenere indenne e manlevare, per effetto della polizza sopra indicata, l' *Parte_4* e, pertanto, condannare detta Compagnia a corrispondere direttamente agli appellanti tutte le somme che risulteranno eventualmente loro dovute, ovvero a rifondere all' *Parte_4* tutte le somme che la stessa dovesse essere eventualmente condannata a pagare in favore degli appellanti stessi per la responsabilità sussumibile sotto il rischio assicurato. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio anche nei confronti della compagnia di assicurazione *Controparte_2* , con sede nel Regno Unito in Londra, [REDACTED] n. 20, nella persona del legale rappresentante p.t. e condanna alla restituzione delle somme eventualmente già corrisposte dall'azienda sanitaria alla predetta compagnia a titolo di spese legali del primo grado.”.

Per l'appellata *Controparte_4* :

“In via principale, di accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia invocata e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva proposta dalla convenuta; **in via subordinata** di accertare e dichiarare l'estinzione del diritto al risarcimento del danno invocato da parte attrice per intervenuta prescrizione *ex art. 2947 c.c.*; **in via ulteriormente subordinata** di accertare e ritenere l'assenza di qualsivoglia nesso di causa, sia materiale che giuridico, tra gli eventi *ex adverso* lamentati in termini di danno e le condotte riferibili alla [...] *Parte_3* ; con conseguente rigetto degli addebiti e delle domande di parte attrice, siccome del tutto destituiti di fondamento in fatto ed in diritto e comunque non provati; **in via ulteriormente subordinata** e per l'ipotesi non creduta in cui l'On.le Tribunale adito dovesse ritenere operativa la garanzia ed anche solo parzialmente fondata la domanda *ex adverso* formulata, di accertare con rigore l'entità dei danni risarcibili realmente subiti dagli attori e strettamente riconducibili alla prestazione sanitaria censurata previo accertamento

dell'esistenza e graduazione del nesso eziologico anche con riguardo all'eventuale apporto causale della condotta dei pretesi danneggiati, da valutarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., I e II comma e dunque, rispettivamente, quale causa dell'evento lamentato (o quanto meno concausa dominante) e/o, in subordine, quale condotta colposa del danneggiato idonea ad aggravare le conseguenze dannose; nonché della condotta di terzi responsabili delle mancate o inadeguate cure della patologia infettiva; conseguentemente limitando il risarcimento alla sola quota di responsabilità riferibile alla **Parte_3** ; di limitare nello specifico l'eventuale danno patrimoniale a quanto verrà eventualmente provato dagli attori in corso di causa, con detrazione delle poste indicate da questa difesa in narrativa; **in via istruttoria**, l'esponente chiede disporsi *ex art 210 c.p.c.* nei confronti dell'**Org_1** di Chieti, o comunque competente, ordine di esibizione di tutti i prospetti riepilogativi degli importi erogati a titolo di pensione di reversibilità al coniuge, o eventualmente a figli aventi diritto, del Sig. **Parte_2** e con la più ampia riserva di formulare istanze istruttorie nel prosieguo. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza impugnata ha respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniali e non patrimoniali sofferti *iure proprio* da e **Parte_1** [...] nei confronti della **Controparte_3** ed in relazione alle lesioni ed al decesso del congiunto, **Parte_2** per intervenuta prescrizione del relativo diritto risarcitorio, condannando gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese in favore dell' [...] **CP_1** .

1.1 Ha, altresì, rigettato la domanda di manleva formulata dalla **Controparte_3** nei confronti della **Controparte_2** , e, per l'effetto ha condannato la stessa **Parte_3** alla rifusione delle spese sostenute dalla terza chiamata.

1.2 Il giudice di primo grado ha, in primo luogo, ricondotto il diritto degli attori nell'ambito della responsabilità extracontrattuale e, pertanto, soggetto al termine di prescrizione quinquennale *ex art. 2947 c.c.*, diversamente dal diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno che, in ragione dell'inquadramento in ambito contrattuale, si avvale del più lungo termine di prescrizione decennale.

Ha, di seguito, rilevato come la domanda risarcitoria sia stata formulata, con la domanda di mediazione introdotta in data 27.09.2018, richiamando la sentenza n. 20\2018, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Pescara aveva condannato la **CP_3** al risarcimento dei danni patiti dagli attori *iure hereditario* per la condotta colposa dei sanitari operanti presso l' [...] **CP_1** che aveva cagionato lesioni permanenti al congiunto degli attori nella misura del

50%.

Ritenuta, così, integrata l'astratta fattispecie del reato di lesioni, ha chiarito come la prescrizione del relativo diritto risarcitorio determinata a norma dell'art. 2947, comma 3, c.c. e calcolata ex art. 157 c.p.c. è pur sempre quinquennale e di decorrenza dalla data dell'insorgenza dell'infezione di **Parte_2** nel 2004. .

Ha, ancora, negato rilievo, ai fini del computo della prescrizione, al procedimento penale a carico del dott. **Controparte_5** (medico, in regime privatistico, che aveva avuto in cura il **Pt_2** dopo l'insorgenza della patologia), conclusosi con ordinanza di archiviazione del GIP di Chieti, siccome provvedimento non avente natura decisoria e, pertanto, inidoneo ai fini dell'applicabilità dell'art. 2947, comma 3, c.c..

1.3 Con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali per la perdita dei redditi del *de cuius*, ritenuta anche di essa la prescrizione per decorso del termine quinquennale, ha osservato, in ogni caso, l'insussistenza del pregiudizio patrimoniale come lamentato, per essere intervenuto il decesso del danneggiato ad età sostanzialmente corrispondente alla vita media di persona di sesso maschile.

1.4 Quanto al rigetto della domanda di manleva formulata dall' **Controparte_1** nei confronti della Compagnia assicuratrice, che nel costituirsi aveva eccepito l'inoperatività della polizza, il primo giudice, richiamata la clausola 2.1. della Condizioni Generali di Polizza ove è stabilito che l'assicurazione vale per le richieste risarcitorie presentate dall'assicurato nel corso del periodo di efficacia della polizza purchè denunciate alla società nel periodo di validità del contratto o entro 30 giorni dalla sua scadenza e sempre che le richieste ineriscano a fatti colposi posti in essere in data non anteriore al 30.11.1999, l'ha ritenuta valida e lecita, osservando come la polizza in questione fosse scaduta nel 2009 e che la prima richiesta in relazione alla vicenda per cui è causa era pervenuta all'assicurata **Part** il 27.09.2018, così da doversi non ritenere più operativa, alla data della denuncia, la garanzia prestata dalla compagnia.

Ha altresì precisato l'inapplicabilità alla polizza *de qua* del principio dei sinistri seriali, come rivendicato dalla **Part**

2. La sentenza è appellata da **[REDACTED]** e **Parte_1**, i quali, chiesta la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata in riferimento alla condanna alle spese legali, ne invocano la riforma affidando l'impugnazione ai motivi che possono essere sintetizzati come segue:

a) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui la domanda è stata respinta per intervenuta prescrizione sull'erroneo presupposto della richiesta di risarcimento del danno *iure proprio* per le lesioni riportate dal congiunto, anziché per il decesso e, pertanto,

del danno patito per la perdita del rapporto parentale;

b) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, commi 3 e 4, c.p.c. per mancata indicazione delle conclusioni formulate e per omessa motivazione in ordine alle argomentazioni espresse dagli attori sulla natura solidale dell'obbligazione risarcitoria *ex art.* 2055 c.c. tra il dott. **Controparte_5** (medico in regime libero-professionale che ebbe in cura il congiunto) e la **CP_3** quali corresponsabili del decesso e conseguente applicabilità degli artt. 1310 e 2943 c.c. con riferimento agli atti interruttivi della prescrizione indirizzati al medico;

c) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, commi 3 e 4, c.p.c., per omessa motivazione sulla decorrenza del termine di prescrizione, *ex art.* 2935 c.c., dalla data di definizione del procedimento penale a carico del dott. **CP_5** con ordinanza di archiviazione del 05.08\30.09.2013, siccome disposta dopo il compimento di vera e propria istruttoria;

d) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, commi 3 e 4, c.p.c. per totale assenza, nella motivazione della pronuncia, delle argomentazioni espresse dagli attori sulla infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione quinquennale *ex art.* 2947, comma 3, c.c. con riferimento al reato di cui all'art. 589 c.p.;

e) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, commi 3 e 4, c.p.c., per mancata indicazione delle conclusioni e per omessa motivazione in ordine alle argomentazioni espresse dagli attori sulla validità della raccomandata di messa in mora del 10.06.2013, indirizzata alla **CP_3** e delle successive comunicazioni a fini interruttivi della prescrizione *ex art.* 2943 c.c.;

f) contraddittorietà ed illogicità nella parte in cui non si è tenuto conto, ai fini della regolazione delle spese di lite, della mancata adesione, senza giustificato motivo, della **CP_3** al procedimento di mediazione;

g) fondatezza nel merito della domanda risarcitoria, stante l'efficacia di giudicato della sentenza n. 20\2018 del Tribunale di Pescara (nel giudizio avente ad oggetto la domanda risarcitoria formulata dagli attori *iure hereditario* nei confronti della **CP_3** e, in ogni caso, stante il valore di piena prova della CTU in quella sede espletata anche tenuto conto della mancata contestazione delle controparti *ex art.* 115 c.p.c.;

h) diritto degli attori al risarcimento dei danni subiti *iure proprio*, quali prossimi congiunti di **Parte_2** .

3. Si è costituita la **Controparte_3** preliminarmente eccependo l'inammissibilità della domanda, formulata dagli appellanti sub B) dell'atto di impugnazione, volta all'accertamento della responsabilità solidale *ex art.* 2055 c.c. della **Controparte_3** e del Dr. **Controparte_5** per l'evento lesivo per cui è causa, per violazione dell'art. 345 c.p.c., essendo stata introdotta una nuova *causa petendi* e modificato così il *thema decidendum*; nel merito, ha instato per il rigetto del gravame; ha spiegato, altresì, appello incidentale, pur condizionato all'accoglimento

dell'impugnazione principale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di garanzia formulata dall' CP_1 nei confronti della Controparte_4 [...] sostenendone l'erroneità sotto il profilo della errata e/o falsa interpretazione della clausola c.d. "claims made" che, nella limitazione temporale operante per l'assicurato in ordine all'inoltro delle richieste di risarcimento pervenute oltre la scadenza del periodo assicurativo, avrebbe dovuto ritenersi invalida, giacché idonea a provocare un vero e proprio squilibrio negoziale ed un'alterazione del sinallagma contrattuale.

4. Si è costituita Controparte_4 (d'ora in avanti, per brevità, CP_2), la quale eccepisce in via preliminare: a) il passaggio in giudicato della sentenza impugnata non tempestivamente impugnata dalla CP_3 quanto al rigetto della domanda di manleva, attesa la notifica della pronuncia in data 28.06.2021 e la costituzione in giudizio dell' Controparte_1 in data 03.11.2021; b) l'inammissibilità dell'appello principale ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c., in quanto privo di ragionevole probabilità di accoglimento. Nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame principale e di quello incidentale.

5. All'udienza del 08.02.2023, fissata per la precisazione delle conclusioni e celebrata secondo le modalità della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del doppio termine di cui all'art. 190 c.p.c..

LE ECCEZIONI PRELIMINARI DI INAMMISSIBILITA'

6. CP_2 propone eccezioni di inammissibilità del gravame principale e di quello incidentale. Tuttavia, esse si rivelano immeritevoli di accoglimento.

6.1 E' infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 348 bis c.p.c., atteso il superamento della fase c.d. filtro.

6.2 Altrettanto priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale spiegato dalla CP_3 nel costituirsi con comparsa depositata in data 03.11.2021: sostiene l'appellata CP_2 che, non avendo l' Controparte_1 tempestivamente impugnato la sentenza, notificata in data 28.06.2021, nella parte in cui la proposta domanda di manleva è stata respinta, la statuizione *de qua* debba intendersi passata in giudicato.

6.3 Non vi è dubbio che l'appello incidentale debba ritenersi tardivo con riferimento ai termini di impugnativa della sentenza di primo grado notificata in data 28.06.2021 e, certamente, investe un capo di decisione diverso dal rigetto della domanda risarcitoria formulata dagli attori in primo grado, ovverosia la proposta domanda di manleva nei confronti della Compagnia assicuratrice la r.c. dell' Controparte_1 .

Ciononostante, secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte ***“L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da***

quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione” (Cass. ord. n. 26139\2022).

Infatti, l'impugnazione incidentale tardiva va dichiarata inammissibile solo se l'interesse alla sua proposizione non è insorto per effetto dell'impugnazione principale da cui, pertanto, non dipende, diversamente, dandosi modo all'appellante incidentale di recuperare una impugnazione il cui interesse era già presente al momento della pubblicazione della sentenza (si veda, Cass. n. 31135\2022).

6.4 Nel caso di specie, è evidente come con il gravame principale, gli appellanti abbiano rimesso in gioco l'intero l'assetto della sentenza impugnata, chiedendo la riforma del rigetto della domanda risarcitoria, per ritenuta maturata prescrizione del diritto, sicché l'interesse per l'appellante incidentale, di far valere la garanzia nascente dallo stipulato contratto di assicurazione con **CP_2**, deve necessariamente ritenersi sorto con riferimento all'impugnazione principale e per l'ipotesi di suo accoglimento.

6.5 La formulata eccezione di inammissibilità va, pertanto, respinta.

7. Tanto premesso, l'appello principale è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate, mentre deve respingersi l'appello incidentale spiegato dalla **CP_3**

[...]

I MOTIVI DI APPELLO PRINCIPALE

8. Con la prima censura, gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il primo giudice fondato la decisione di rigetto della formulata domanda risarcitoria sull'erroneo presupposto che la richiesta sia stata formulata da essi attori, *iure proprio*, per le lesioni subite dal (padre e marito) **Parte_2**, anziché per il decesso del congiunto, così ipotizzando il reato di lesioni personali e non già quello di omicidio colposo e traendone, poi, le errate conseguenze in ordine agli applicabili termini prescrizionali dell'azione.

8.1 Il motivo merita di essere positivamente scrutinato e ciò alla luce dell'attenta lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.

8.2 Gli attori, invero, allegando la raggiunta prova del nesso causale tra il comportamento dei sanitari ed il decesso del familiare, accertato con la CTU espletata nel corso del giudizio avente ad oggetto la domanda risarcitoria da loro proposta, *iure hereditatis*, per le lesioni subite dal congiunto e conclusosi con la sentenza di accoglimento n. 20\2018 pronunciata dal Tribunale di Pescara e passata in giudicato, hanno specificamente agito, in primo grado, per ottenere il

risarcimento del danno patito *iure proprio*, come indubbiamente derivante dalla perdita del rapporto parentale (pag. 3 citazione).

Le stesse conclusioni dell'atto introduttivo non sono suscettibili di essere diversamente interpretate, posto che gli attori ivi hanno chiesto: a) darsi atto della responsabilità della CP_3 “per aver causato, durante il ricovero ospedaliero del 2003, al sig. Parte_2 la malattia virale dell'epatite C (HCV), in conseguenza della quale, lo stesso [REDACTED]; b) condannarsi la CP_3 “al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, *iure proprio*, quali prossimi congiunti di Parte_2 in conseguenza della patologia infettiva contratta, quale causa del decesso dello stesso..””.

8.3 Le evidenze come sopra riportate rendono palese il lamentato vizio: invero, il giudice di primo grado, nel sostenere che la domanda si fondasse sull'accertamento contenuto nella sentenza n. 20\2018 nella quale la condotta colposa dei sanitari è stata ritenuta idonea a cagionare al *de cuius* degli attori lesioni permanenti, ha limitato l'indagine ed interpretazione dell'atto ad una superficiale lettura che non ha preso in considerazione le specifiche allegazioni e deduzioni degli attori in ordine ai fatti costitutivi della pretesa risarcitoria avente ad oggetto, indubitabilmente, i danni subiti per la perdita del rapporto parentale da porsi in correlazione con il decesso quale costituisce fatto lesivo autonomo che legittima la richiesta risarcitoria del danno vantato dai congiunti *iure proprio* e rispetto al quale le lesioni patite dal familiare si pongono solo come antecedente logico da cui non può prescindere nella rappresentazione dei fatti rilevanti ai fini del decidere.

9. Ciò posto, la questione va necessariamente riguardata sotto il profilo di una condotta, tenuta dai sanitari, idonea ad integrare non già il reato di lesioni, bensì quello di omicidio colposo *ex* art. 589 c.p. e ciò assume rilievo proprio ai fini del calcolo dei termini prescrizionali per l'esercizio dell'azione.

10. A detto proposito, tutti i motivi come sopra compendati dalle lettere da b) ad e) (nn. da 2 a 6 nell'atto di appello) si prestano a congiunta trattazione, con essi lamentando, gli appellanti, l'erroneità della pronuncia per non aver ritenuto decorrente il termine di prescrizione dagli atti interruttivi inviati al dott. CP_5 (medico in regime privatistico che ha tenuto in cura il familiare dopo la contrazione del virus) per la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria *ex* art. 2055 c.c. (motivo su b)), ovvero dalla definizione del procedimento penale a carico del dott. CP_5 (motivo sub c)), ovvero sul presupposto del reato di cui all'art. 589 c.p. (motivo sub d)), ovvero – ancora – dagli atti di messa in mora indirizzati alla CP_3 (motivo sub e)).

11. Per vero, con i motivi di cui sopra, gli appellanti denunciano anzitutto nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, nn. 3 e 4 per totale carenza di motivazione in ordine alle argomentazioni espresse da essi attori sulle evidenziate contestazioni della spiegata eccezione

di prescrizione da parte dei convenuti in primo grado.

11.1 Nondimeno, la censura è sotto tale profilo *ictu oculi* infondata, considerato l'effettivo contenuto motivazionale offerto nella sentenza impugnata che consente di conoscere il procedimento logico che ha guidare il giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento.

L'adeguatezza e la sufficienza della adottata motivazione, infatti, non si misura – secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale cui in tale sede deve darsi ferma e convinta continuità – sulla presa in esame di tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo sufficiente che sia consentito di conoscere il procedimento logico che ha indirizzato il giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, nel suo convincimento, dovendosi così intendere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 1608\2014 e n. 7662\2020).

12. Fatta tale debita premessa, ritiene la Corte che la sentenza impugnata meriti riforma per non essersi estinto per prescrizione il diritto al risarcimento dei danni patiti, *iure proprio*, dagli appellanti per la perdita del rapporto parentale, risultando erroneo, dopo aver valutato la condotta della struttura come idonea ad integrare il reato di lesioni, anziché (in ragione della domanda proposta) il reato di omicidio colposo, assumere come termine iniziale di decorrenza quello di insorgenza dell'infezione nel 2004.

12.1 Deve brevemente procedersi l'inquadramento della fattispecie.

12.2 La domanda proposta dai congiunti di **Parte_2** trova origine nel fatto illecito della struttura sanitaria ed il diritto al ristoro si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con ogni conseguenza in punto di ripartizione dell'onere della prova e della prescrizione, quest'ultima da valutarsi con riferimento al termine quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c..

In via generale, giova viepiù ricordare che *ex* art. 2935 c.c. “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, sicché, nel caso di specie, è evidente come l'evento lesivo oggetto del giudizio coincida, necessariamente, con la data del

Parte_2 data, questa, che - tuttavia - rappresenta il termine minimo teoricamente ipotizzabile ai fini del calcolo dei termini prescrizionali dell'azione esercitata.

12.3 Nel caso di specie, per l'individuazione di tale momento, va fatto richiamo dell'orientamento formatosi prevalentemente in tema di responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni contratte da pazienti emotrasfusi.

12.4 Al riguardo, nel corso degli anni, si è andato sempre più affermando un indirizzo meno restrittivo rispetto alla lettera codicistica, per cui si è giunti a sostenere che il *dies a quo* debba

essere collocato nel momento dell'effettiva *percepibilità e riconoscibilità* del fatto dannoso da parte del danneggiato.

E così, a far luogo dalle pronunce delle Sezioni Unite n. 576 e n.581 del 2008, si è affermato che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. *“L'exordium praescriptionis, pertanto, coincide con il momento in cui il soggetto ha conoscenza non solo della malattia, ma anche della sua rapportabilità causale.”* (ex pluribus, Cass. n. 28464/2013, ord. n. 22045/2017, ord. n. 13745/2018, ord. n. 18521/2018).

Oltre alla conoscenza o conoscibilità dell'esistenza e gravità del danno, è altresì necessario che il danneggiato abbia contezza della sua addebitabilità ad un soggetto determinato, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza.

Non vi è dubbio che, nei danni come quelli da trasfusioni infette, l'individuazione di tale momento può essere di non semplice riconoscimento e, in tal senso, la Suprema Corte, anche con i più recenti arresti, si è espressa nei termini che seguono: *“in caso di decesso del soggetto emotrasfuso, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure proprio, patiti dai congiunti, decorre dal giorno in cui il decesso venga percepito - o possa essere percepito usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verifica materiale dell'evento di danno, bensì al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica”* (Cass. n. 34570\2023).

12.5 Nel caso di specie, nel rispetto dei principi richiamati, la conoscibilità nei termini indicati dalla giurisprudenza di vertice, non può farsi risalire all'azione proposta nel 2009, in sede penale, nei confronti del dott. CP_5 al quale venivano imputate responsabilità in ordine alla gestione e cura della patologia da HCV; a detto riguardo, confortano i quesiti posti al perito medico-legale nominato in sede di incidente probatorio, cui era richiesto di accertare errori del medico nella diagnosi e nel trattamento terapeutico della patologia e la riconducibilità del decesso del paziente a tali eventuali accertati errori e/o omissioni (si veda all. 34 fascicolo appellanti).

12.6 Diversamente, la percezione del collegamento tra la condotta dei sanitari ed il danno prospettato come compromissione del rapporto parentale e connesso al decesso del familiare, è più verosimilmente riferibile al momento del proposto giudizio nei confronti della CP_3 con citazione del giugno 2013 e conclusosi con la sentenza del Tribunale di Pescara n.

20\2018, ancorché finalizzato al risarcimento dei danni patiti dal *de cuius* e trasmessisi in qualità di eredi ai figli attori, per avere essi in quella sede dedotto la circostanza che il decesso del padre fosse causalmente riconducibile alla infezione da HCV contratta durante la degenza e comprovando poi l'assunto con il deposito (nei termini istruttori ex art. 183 c.p.c.) della CTP del dott. **Per_2** del 02.01.2014; la obbiettiva consapevolezza dell'evento morte conseguente al comportamento della struttura, deve, invece, ricondursi all'accertamento tecnico medico-legale del dott. **Per_1** CTU officiato in quel giudizio, per avere il perito accertato, con elaborato depositato in data 17.11.2016: a) che l'infezione da HCV, alla luce della documentazione clinica esaminata, è stata contratta dal paziente durante la degenza presso l' **Organizzazione_2** a decorrere dal 25.06.2003 e più che probabilmente riconducibile alle invasività subite nell'intervento di asportazione degli ematomi subdurali cui venne sottoposto; b) la patologia cronica è evoluta da epatite cronica attiva ad HCV in cirrosi e la rapidità di tale evoluzione è considerata evenienza possibile in letteratura, specie in età avanzata e in presenza di comorbidità; c) la progressiva evoluzione ha condotto al decesso di **Parte_2** .

Ciò, peraltro, a valersi – quanto meno in termini formali – solo per i figli di **Parte_2** [...] e non anche per la moglie **Parte_1** che non era parte di quel giudizio e per la quale, pertanto, ben può affermarsi che la conoscibilità del disvalore giuridico della condotta in nesso eziologico con l'evento di danno sia risalente a data non antecedente all'avvio del procedimento di mediazione, il 27.09.2018, quale prodromo dell'azione risarcitoria esercitata con l'atto di citazione in primo grado del presente giudizio.

12.7 Ed una volta che, alla stregua delle considerazioni di cui sopra, si è individuato il *dies a quo* del termine prescrizionale alla data della notifica dell'atto di citazione del giudizio proposto per il risarcimento dei danni patiti dagli attori iure hereditario per le lesioni subite dal *de cuius* (nel giugno 2013) o, al più tardi, alla data del deposito dell'elaborato peritale d'ufficio in quel giudizio (nel novembre del 2016), è evidente come al 19.12.2018, di notifica della citazione introduttiva del presente giudizio, oppure alla precedente data di introduzione del procedimento di mediazione (27.09.2018) non era ancora maturata la prescrizione quinquennale, ex art. 2947, comma 1, c.c., e neppure quella sessennale, applicabile – *ratione temporis* - alla fattispecie di reato dedotta (omicidio colposo), secondo la previsione dell'art. 2947, comma 3, c.c..

13. In riforma della sentenza impugnata, pertanto, deve respingersi l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria come formulata dai convenuti in primo grado.

14. Per l'effetto, rimangono assorbiti tutti gli ulteriori motivi di impugnazione volti alla individuazione di un diverso *dies di exordium praescriptionis*, ivi comprese le questioni nascenti dall'applicabilità o meno dell'art. 2055 c.c. e da cui discenderebbe, secondo prospettazione

degli appellanti nel motivo rubricato in premessa sub b) (n. 2 in gravame), l'opponibilità degli atti interruttivi della prescrizione inoltrati al dott. CP_5 anche alla CP_3

In questi termini, peraltro, vanno lette le conclusioni rassegnate in gravame alla lett. B) con cui gli appellanti chiedono darsi atto della concorrente responsabilità della CP_3 nel decesso del congiunto, ovvero con riferimento alle specifiche esplicitazioni di cui al motivo di impugnazione.

14.1 Vi è da dire che l'appellata CP_3 eccepisce l'inammissibilità di quelle rassegnate conclusioni per violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che, laddove richiesto l'accertamento di responsabilità concorrente, gli appellanti introdurrebbero una nuova *causa petendi* ed un nuovo *thema decidendum* estraneo alle domande formulate in primo grado.

Nondimeno, confermati e non superati i limiti entro i quali va interpretata quella domanda e ferma la declaratoria di assorbimento della censura, la Corte può solo chiarire come l'invocata inammissibilità, in ogni caso, non sussisterebbe, posto che la prospettazione dell'eventualità che il medesimo fatto illecito sia ascrivibile a soggetti diversi non tocca il *petitum*, giacché la qualità di unico obbligato o di coobbligato non incide sulla debenza dell'intera prestazione, e neppure interferisce sulla *causa petendi*, perché la posizione debitoria del convenuto (in specie la CP_3 dipende dal suo essere autore dell'illecito, indipendentemente dalla riferibilità causale di questo anche ad altri soggetti; l'eventuale graduazione di colpe avrebbe funzione di mera ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata o da versarsi a titolo di risarcimento del danno (si veda Cass. Ord. n. 2066\2018): ed ad ogni buon conto, la condotta del sanitario – su cui non vi è modo in tale sede di indagare per le ragioni già espresse come sopra e non avendo egli rivestito la qualità di parte processuale e, pertanto, non avendo potuto esplicitare le proprie difese - sarebbe (ove mai accertata) solo concausa del decesso e ciò non esimerebbe la CP_3 da responsabilità integrale nei confronti dei danneggiati, salvo eventuale regresso, tuttavia in tale sede non esercitato.

15. Per ragioni connesse ad una più sistematica esposizione, viene anticipata la trattazione delle censure articolate ai nn. 7 ed 8 del gravame e riassunte, come sopra, sub lettere g) ed h).

La disamina può essere condotta in maniera congiunta, attenendo – entrambi i motivi – alla fondatezza della domanda risarcitoria, sul prospettato rilievo dell'efficacia di giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 20\2018, irrevocabile, nella quale si sarebbe accertata la responsabilità della Controparte_3 per il decesso del congiunto, o – in ogni caso – atteso il valore di piena prova da attribuirsi alla CTU espletata in quel giudizio circa il medesimo accertamento.

15.1 Ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

15.2 Nel caso di specie, oltre a non sussistere la corrispondenza tra le parti dei due giudizi (in quello conclusosi con la pronuncia n. 20\2018 non era parte **Parte_1**, coniuge di **Parte_2**, qui appellante), giova altresì osservare, in termini sostanzialmente dirimenti, come quella sentenza non ha posto, in alcun passaggio motivazionale, il decesso del paziente in nesso causale con la condotta omissiva o commissiva censurata, limitandosi a liquidare, in favore degli attori, il danno non patrimoniale da invalidità permanente e temporanea subito dal *de cuius* e loro trasmessosi *iure hereditario*.

Diversamente ivi il Tribunale di Pescara ha dato atto della ricostruzione come effettuata dall'officiato CTU (dott. **Per_1** della vicenda clinica relativa al ricovero ed agli interventi cui è stato sottoposto **Parte_2** presso la **CP_3** e “*nel cui ambito si sarebbero consumati – a dire degli attori – sia gli illeciti professionali dei sanitari intervenuti, sia l'infezione da HCV causativa della morte del paziente*”.

Nessun accertamento, pertanto, può dirsi compiuto circa la specifica situazione giuridica rilevante nel presente giudizio e ciò esclude l'efficacia di giudicato esterno della sentenza n. 20\2018.

15.3 Sotto tale profilo, in particolare l'appellata **CP_2** sostiene mancare il presupposto del danno lamentato, ovverosia il nesso causale tra la condotta ed il decesso, quale questione non affrontata in primo grado e della dimostrazione della cui esistenza gli appellanti sarebbero rimasti gravati del relativo onere.

15.4 Ciononostante, viene in rilievo la valenza probatoria della CTU espletata nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 20\2018 che gli appellanti ritengono essere piena, essendo l'accertamento ivi condotto idoneo ai fini della dimostrazione del nesso di causa.

15.5 Anzitutto, giova chiarire come il principio dell'onere della prova non comporta che la dimostrazione dei fatti costitutivi del preteso diritto debba ricavarsi solo dalle prove offerte da chi è gravato del relativo onere, senza che si possano utilizzare altri elementi acquisiti al processo: invero le risultanze istruttorie, comunque ottenute e qualunque sia la parte ad istanza della quale si sono formate, contribuiscono tutte alla formazione del convincimento giudiziale (Cass. SS.UU. n. 3033\2013).

Ciò detto, è evidente come la CTU del dott. **Per_1** formatasi nel diverso giudizio tra le parti – peraltro prodotta dagli appellanti – ben possa essere valutata, sotto il profilo probatorio, ai fini dell'accertamento del nesso causale nel presente giudizio.

15.6 Deve, invero, osservarsi come l'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non sia tassativa e, per questo, non potendo ritenersi un *numerus clausus* delle prove, anche le prove atipiche sono ammissibili: la loro efficacia probatoria è quella delle presunzioni semplici, *ex art. 2729 c.c.*, o degli argomenti di prova.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio resa in altro procedimento civile, costituisca prova atipica di cui può tenersi conto ai fini della decisione, purché acquisita ritualmente al giudizio e nel rispetto del contraddittorio tra le parti (Cass. n. 9843\2014: n. 8496\2023 e ord. n. 30298\2023).

15.7 Ciò è accaduto nel caso in esame, in cui l'elaborato del dott. **Per_1** è stato depositato nel fascicolo di parte degli attori, odierni appellanti, al momento della costituzione in giudizio in primo grado e, per questo, su di esso le altre parti sono state messe in grado di dedurre, ancorché nel merito ciò non si evinca negli atti della **CP_3** (comparsa di costituzione in primo grado), limitatasi a contestare l'assolvimento dell'onere probatorio, da parte degli attori, sulla base del “giudicato esterno” costituito dalla sentenza n. 20\2018 del Tribunale di Pescara, o negli atti di **CP_2**, a sua volta meramente associatasi alle difese ed eccezioni dell' **CP_1**, contestando che il nesso causale tra condotta ed evento (morte) si fosse formato con la sentenza richiamata.

15.8 Alla stregua delle ragioni che precedono, attesa la congruità, la completezza, la precisione e dell'accertamento d'ufficio condotto nel diverso giudizio svoltosi *inter partes*, e delle conclusioni cui è pervenuto il tecnico – che peraltro si era dato inteso di rispondere anche ai rilievi ed alle contestazioni formulate dai consulenti di parte in quel giudizio - in ordine alla riconducibilità del decesso di **Parte_2** all'infezione da HCV contratta in sede nosocomiale, nel corso del ricovero presso l' **Organizzazione_2** in occasione degli interventi neurochirurgici cui venne sottoposto, alcun motivo osta all'utilizzazione di quell'elaborato peritale in tale sede non solo in termini indiziari, ma attribuendogli valore di prova esclusiva e ritenendo così assolto l'onere probatorio di cui gli appellanti erano gravati.

16. A questo punto, può procedersi con l'esame della pretesa risarcitoria degli appellanti, giacché la risarcibilità del danno non patrimoniale consistente nella definitiva e radicale lesione del rapporto parentale che legava la vittima ai suoi congiunti è indiscussa nella giurisprudenza di legittimità.

Giova, infatti, osservare come ogni significativa lesione (tanto più se definitiva e radicale) del rapporto parentale comprometta diritti inviolabili della famiglia alla serenità ed integrità dei rapporti tra i suoi componenti e le conseguenze pregiudizievoli di simile compromissione, anche di natura non patrimoniale, debbano essere risarcite a prescindere dalla sussistenza di eventuali danni biologici dei familiari della vittima primaria (che, ove accertati devono formare oggetto di autonoma liquidazione).

Le conseguenze pregiudizievoli possono riguardare sia l'interiore sofferenza morale soggettiva, sia quella riflessa sul piano dinamico-relazionale e devono essere apprezzate – nella loro sussistenza e poi nella loro gravità ed entità - in considerazione dei rapporti col congiunto,

anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass. n. 28989/2019 e n. 13158/2021).

Quanto alla prova di siffatto danno non patrimoniale, infatti, è stato più volte ribadito che esso può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva (che deve essere cercata anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato) ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di parentela ed alla gravità delle ricadute della condotta. In questa prospettiva, è stato precisato che *“l’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeaturs). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”* (Cass. ord. 3767/2018; Cass. 4253/2012).

16.1 Nella fattispecie per cui è causa, in presenza dell'incontestato rapporto di filiazione e di coniugio che legava Parte_2 a [REDACTED] e [REDACTED] ed a Parte_1, ben può ritenersi accertata la sussistenza del diritto dei figli e della moglie ad ottenere il ristoro delle conseguenze pregiudizievoli della perdita del rapporto parentale con il primo: conseguenze che si sono tradotte non solo in una indubitabile sofferenza interiore, ma anche in un mutamento delle loro pregresse abitudini di vita.

16.2 Per quanto in tale sede di rilievo, ai fini dello scrutinio della censura, viene in considerazione la liquidazione del suddetto danno cui deve procedersi in via necessariamente equitativa, ancorandola a valori tabellari utilizzati nella prassi giudiziaria ed avallati, in detti termini, dalla giurisprudenza di legittimità anche recente (si vedano ad esempio Cass. n. 10924/2020; ord. n. 11719/2021), senza potersi prescindere dalle circostanze allegate e dimostrate dalle parti in ordine alle concrete conseguenze dannose dell'illecito, dipendenti – in caso di morte del congiunto – dalla intensità del rapporto parentale con la persona perduta, dall'età di quest'ultima e del congiunto danneggiato, dalla loro convivenza o meno, dalla sopravvivenza o meno di altri congiunti, dalla qualità ed intensità delle residue relazioni affettive familiari.

Proprio per consentire di adeguare la liquidazione del danno in discorso alle concrete caratteristiche del caso, le tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano (quelle maggiormente utilizzate sul piano nazionale) prevedevano – nelle

versioni precedenti - ampi *range* ricompresi tra un valore minimo ed uno massimo, richiedendo, la concreta applicazione di simile criterio equitativo, una adeguata motivazione a supporto della scelta adottata e della determinazione specifica del danno con riferimento al soggetto cui venga riconosciuto, che contemperi in maniera equilibrata l'età della vittima e del superstite, l'intensità del vincolo familiare e le altre circostanze già sopra evidenziate.

16.2.1 Questa Corte non può, tuttavia, non tenere conto che la utilizzabilità delle tabelle milanesi per la liquidazione equitativa del c.d. danno parentale è stata messa in discussione da un recente arresto di legittimità che – a conclusione di una ampia motivazione cui in tale sede si fa rinvio – ha enunciato il seguente principio di diritto: *“al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indeffettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”*. (Cass. n. 10579\2021, ma anche Cass. Ord. n. 26300\2021).

16.2.2 In adesione a tali principi - tenuto, altresì, conto dell'ulteriore insegnamento della Suprema Corte a mente del quale *“ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare, il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il pregiudizio avvalendosi della tabella conforme a diritto”* (Cass. ord. n. 20292\2022) - questa Corte d'Appello ha ritenuto, oramai con consolidato orientamento, di assumere a base della liquidazione le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma in relazione al c.d. danno parentale, le quali sono costruite come sistema a punti e prendono in considerazione i seguenti fattori che contribuiscono alla quantificazione economica del risarcimento:

- a) il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, dovendosi presumere che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il danno è tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto;
- b) l'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite; tale danno infatti è destinato a protrarsi per un tempo maggiore, soprattutto quando si tratta di minori di età, la cui perdita di un familiare può pregiudicare il loro sviluppo psicofisico;
- c) l'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;

d) la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;

e) la presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi (fino al 2° grado di parentela): il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo dell'assistenza morale e materiale che gli deriva dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.

16.3 E facendo applicazione dei suddetti criteri, a fini di quantificazione, bisogna necessariamente distinguere la posizione degli appellanti.

16.3.1 Quanto a **Parte_1**, moglie di **Parte_2**, le tabelle romane, nella versione attualmente in vigore (licenziata nel 2023), consegnano una liquidazione orientativa che, partendo da un valore del punto base pari ad € 11.356,15, riconosce, in ragione del grado di parentela (coniugio) e dell'età della vittima primaria (80 anni) e secondaria (74 anni), nonché del rapporto di convivenza e della presenza nel nucleo di altri familiari (il figlio Antonio), un totale di 28 punti (20 + 1,5 + 2,5 + 4) cui corrisponde un valore risarcitorio complessivo pari ad € 317.972,20.

16.3.2 Allo stesso modo deve procedersi per la posizione di **██████████** figlio, per il quale, sempre in applicazione delle tabelle romane, si perviene - considerato il medesimo valore del punto base, il grado di parentela e l'età della vittima e del superstite (rispettivamente 80 e 46 anni al momento del decesso) e la convivenza (la cui prova può ben essere inferita dalla documentazione versata nel fascicolo di parte appellante e, segnatamente, dal certificato di stato di famiglia di **Parte_2** al momento del decesso, prodotto in atti dagli appellanti) - ad un totale di punti 26 (18+1,5+2,5+4) cui consegue un valore **risarcitorio complessivo di € 295.259,90.**

16.3.3 Infine, per la posizione di ██████████ ██████████ ██████████ figlia, sempre in applicazione delle tabelle romane – considerato il grado di parentela e le rispettive età (80 anni il padre e 45 la figlia al momento del decesso) – si perviene ad un totale di punti 22 (18+1,5+2,5) che la Corte ritiene di poter ridurre della metà in ragione della incontestata non convivenza, così dovendosi applicare al punteggio pari ad 11 il valore del punto base, cui corrisponde un risarcimento pari ad € 58.764,75.

16.4 Poiché, secondo principi giurisprudenziali consolidati (quanto meno dopo Cass. SS.UU. n. 1712/1995), il risarcimento del danno per equivalente costituisce debito di valore, esso deve essere tenuto indenne dall'andamento del valore della moneta verificatosi dal momento dell'evento dannoso fino al momento della liquidazione e, inoltre, deve ricomprendere anche il

risarcimento del lucro cessante costituito dal documento finanziario subito dal danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento. Tale ultimo documento può essere liquidato con la tecnica degli interessi legali, che rappresentano la ordinaria redditività del denaro e quindi misurano in via presuntiva – salva diversa prova da parte del creditore, nella specie non offerta – il predetto lucro cessante. Tuttavia, tali interessi non vanno calcolati né sulla sola somma originaria, né sulla somma stessa rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (si veda, tra le più recenti, Cass. ord. 8766/2018).

Pertanto, la somma come sopra determinata, espressa in valore rapportato alla data odierna, dovrà essere devalutata (secondo gli indici *Org_3* al 27.12.2008 e, quindi, maggiorata degli interessi legali maturati da tale ultima data a quella odierna, da calcolare sull'importo iniziale poi anno per anno rivalutato (sempre secondo gli indici *Org_3* , al fine di pervenire alla compiuta liquidazione del danno alla data odierna. Sulla somma in tal modo quantificata (ed ormai costituente debito di valuta) decorreranno, per il periodo compreso tra la data della pubblicazione della presente sentenza ed il saldo effettivo, ulteriori interessi corrispettivi al tasso legale.

16.5 A dette somme, gli appellanti hanno – rispettivamente – diritto, dovendo porsi il pagamento a carico della *CP_3* appellata.

16.6 Gli appellanti hanno reiterato anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente derivanti dalla perdita della pensione di insegnante percepita dal familiare deceduto e pari a circa € 1.700,00 per un reddito annuo, comprensivo di altri emolumenti, di € 32.717,00.

Opinano che il danno patrimoniale di cui chiedono il ristoro sarebbe provato dall'essere detto reddito superiore all'importo necessario a *Parte_2* per il proprio sostentamento e che, in ogni caso, la sentenza è errata laddove ha inteso correlare l'esistenza del suddetto danno all'età del congiunto al momento del decesso, in quanto corrispondente all'ordinaria speranza di vita media.

16.6.1 Le argomentazioni poste a sostegno del profilo di doglianza non possono essere positivamente vagliate non già e non tanto nel merito della dedotta erroneità della pronuncia gravata, quanto piuttosto con riferimento all'invocato ricorso – in via esclusiva - al criterio presuntivo per il riconoscimento del danno da lucro cessante.

16.6.2 In tema, vanno richiamati i principi giurisprudenziali a mente dei quali non può ritenersi sussistente *in re ipsa* la prova di una perdita patrimoniale derivante dal venir meno della

contribuzione economica di un congiunto che venga a mancare per fatto illecito altrui (si veda, *ex multis*, Cass. n. 6477\2017).

Ai fini dell'accoglimento della domanda, infatti, è indispensabile fornire la prova, positiva, che il congiunto defunto, oltre ad essere impegnato in una attività lavorativa esterna (in specie, il **Pt_2** era percettore di pensione), dedicasse parte delle sue energie residue, in modo significativo ed economicamente apprezzabile tanto da costituire una possibile posta di danno per equivalente: in altre parole, il risarcimento *de quo* presuppone l'accertamento, in concreto, che i congiunti della persona deceduta siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e che, a causa della morte, sono venute a mancare.

16.6.3 In questa cornice, esclusa l'esistenza di un automatismo in materia di riconoscimento del danno patrimoniale per la perdita dell'apporto economico di un congiunto deceduto, in specie, gli elementi posti all'attenzione della Corte non sono valutabili in appaganti termini positivi, dovendo ritenersi non assolto – in capo agli appellanti – il relativo onere probatorio di cui sono rimasti gravati, non essendo sufficiente la mera e generica allegazione della percezione del reddito superiore alle necessità del sostentamento del familiare o il solo fatto della sua convivenza con (peraltro solo) alcuni dei superstiti a far presumere l'esistenza di una stabile contribuzione, tanto più dubitata in ragione della età matura e della attività svolta – nello specifico – dai figli (entrambi avvocati) e dal fatto che, in ogni caso, il coniuge superstite ha maturato il diritto alla pensione indiretta; a tale ultimo riguardo, invero, pur trattandosi di attribuzione fondata su diverso titolo, la percezione diviene rilevante, laddove non offerta alcuna diversa prova in ordine ad utilità economiche specificamente apportate dal defunto alla moglie.

17. Da ultimo, posticipatane la trattazione, va vagliato il sesto motivo di impugnazione con il quale gli appellanti lamentano erroneità ed illogicità della pronuncia per omessa motivazione, non essendosi tenuto conto, ai fini della regolazione delle spese di lite poste a loro carico, della mancata adesione della **CP_3** alla mediazione, senza giustificato motivo.

17.1 Orbene, l'accoglimento dell'appello comporta il diverso regime degli oneri processuali secondo statuizioni che di seguito verranno adottate e tanto basterebbe a ritenere assorbito il motivo.

17.2 Ad ogni buon conto, esso è infondato.

Deve precisarsi come in merito non si tratti – differentemente da quanto prospettato in gravame ed invece tenuto conto del compendio documentale in atti - di mancata adesione della **CP_3** alla procedura di mediazione, bensì di mancata partecipazione che, tuttavia, anche ove maturata senza giustificato motivo, non incide sul regolamento delle spese di lite, comportando solo le conseguenze di cui all'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28\10, potendo il giudice trarre da

tale condotta argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c..

Nel caso di specie, atteso il complessivo esito del giudizio di primo grado (ancorché in tale sede oggetto di riforma), che ha visto gli attori – odierni appellanti – soccombenti, deve escludersi che la mancata partecipazione dei convenuti giustificasse, di per sé, secondo la articolazione del mezzo di censura, la compensazione delle spese processuali, non essendosi concretizzata alcuna condotta rilevante e/o valutabile *ex* art. 116 c.p.c. (Cass. ord. n. 3184\2023).

L'APPELLO INCIDENTALE DELLA *Controparte_3*

18. L' *CP_1* ha censurato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'assenza di copertura assicurativa da parte di *CP_2*, quale successore della *Org_4* ed ha conseguentemente respinto la domanda di manleva formulata dalla stessa *Part*

18.1 A tale riguardo, si è già respinta la preliminare eccezione di inammissibilità del gravame incidentale come proposta da *CP_2* ed alle ragioni sottese al rigetto ed esplicitate al punto 6.2 si fa qui espresso richiamo

18.2 Ciò premesso, a fini di sistematica trattazione del motivo di impugnazione, vi è da precisare come la polizza in questione n. 007414012006 sia stata stipulata con decorrenza dal 31.07.2006 e scadenza al 31.07.2009.

E' altrettanto opportuno richiamare le previsioni contenute nell'art. 2.1 delle Condizioni di Garanzia che - sotto il titolo "Inizio e termine della garanzia – così dispone: "*L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all' *Parte_5* per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, purchè denunciate alla Società nel periodo di validità del contratto o entro 30 giorni dalla sua scadenza, e sempre che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere in data non anteriore al 30.11.1999*".

La suddetta clausola, come congegnata, dispone che la copertura assicurativa operi nella forma *claim's made* c.d. impura, ossia quella tipologia per cui l'assicurato rimane indenne in relazione alle richieste di risarcimento del danno avanzate per la prima volta durante il periodo di vigenza contrattuale, purché siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia. E' ben vero che la prassi assicurativa spesso prevede, per le clausole rientranti nel modello c.d. spurio, anche una retrodatazione della garanzia e ciò è quanto riferibile – nel caso che ci occupa – alla polizza in questione.

18.3 La richiesta risarcitoria degli odierni appellanti, con specifico riferimento al danno subito *iure proprio* per la perdita del rapporto parentale con il congiunto [REDACTED]

CP_3 [REDACTED] con la proposta domanda di mediazione, (la precedente richiesta di risarcimento danni del 2008 veniva inoltrata, invero, dal *de cuius*) e, pertanto, a fronte del periodo di vigenza contrattuale sopra indicato (con scadenza al 2009), la copertura assicurativa

della polizza obiettivamente non opera, ancorchè riferita a fatto colposo risalente al 2003, periodo coperto dalla prevista retroattività.

18.4 L'appellante incidentale, nell'articolare la censura, pone la questione relativa alla natura giuridica della clausola ed alla corretta valutazione delle conseguenze del suo inserimento nel contratto assicurativo.

Nel rilevare come l'impugnata decisione sia fondata sull'orientamento espresso dalla Suprema Corte, con arresto n. 22437\2018, reso in composizione a Sezioni Unite, sul profilo della meritevolezza della clausola, contesta tuttavia – anche alla luce di richiamati più recenti arresti (Cass. n. 15096\2021) – non essere stato condotto dal primo giudice l'attento esame di tutte le specificità dello stipulato contratto, all'esito del quale non poteva che concludersi per l'esistenza di un vero e proprio squilibrio negoziale, giacché la limitazione temporale della copertura per le richieste pervenute solo nel periodo di vigenza della polizza, rende l'assicurato privo di tutela per tutti gli anni successivi alla scadenza del periodo assicurativo.

18.4.1 Le utilizzate argomentazioni non consentono alla Corte di pervenire alla riforma della sentenza impugnata – ferma restando una certa incomprendibilità della motivazione nei richiami ai sinistri c.d. seriali ed alla loro inclusione, in termini rilevanti, nella nozione di sinistro di cui alla polizza - e ciò, in ogni caso, alla stregua dei principi anche più di recente espressi dalla Suprema Corte, pur sempre a conferma dei precedenti, con i quali si è chiarito che la clausola “*claim's made*”:

- in quanto agisce, delimitandone il perimetro, sull'oggetto del contratto senza prevedere limitazioni di responsabilità della compagnia di assicurazioni, per tale motivo non rientra nel novero delle clausole vessatorie: “*Una clausola, invero, è limitativa di responsabilità quando limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o esclude il rischio garantito, e cioè esclude una responsabilità che, rientrando nell'oggetto del contratto, sarebbe altrimenti (in mancanza appunto della clausola) insorta; la clausola, "claim's made", invece, è da ritenersi limitativa dell'oggetto del contratto, in quanto riguarda il contenuto ed i limiti stessi della garanzia assicurativa, atteso che la stessa specifica il rischio garantito, allo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti; in altre parole, la clausola in questione circoscrive la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo rispetto al dato costituito dall'epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva, e stabilisce quali siano, rispetto all'archetipo fissato dall'art. 1917 c.c., i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare l'oggetto, piuttosto che la responsabilità*” (Cass. n. 8117\2020, in parte motiva la quale richiama le precedenti Cass. SS.UU. n. 9140\2016 e Cass. n. 17783\2014);

- non è soggetta al controllo di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c.: “*Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e,*

pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati" (Cass. SS.UU. n. 22437\2018 e n. 12981\2022).

18.4.2 Ebbene, proprio con riferimento al dovuto apprezzamento della causa in concreto, la clausola *de qua* supera il vaglio di compatibilità prescritto dal comma 1 dell'art. 1322 c.c., risultando anzitutto provato che la Compagnia ha esaurientemente assolto l'obbligo di informativa in fase di conclusione del contratto (si veda la scheda di Polizza ove si dà atto dell'allegata nota informativa consegnata alla contraente) e dovendo ritenersi una corretta e competente ponderazione delle clausole contrattuali prima della sottoscrizione, ivi compresa quella di cui all'art. 2.1 delle Condizioni di Garanzia, nel suo aspetto penalizzante connesso alla circostanza che sia il fatto che la richiesta di risarcimento avvengano in vigenza contrattuale, siccome oggettivamente riequilibrato dalla retrodatazione della copertura (ultraquinquennale) che, di fatto, garantisce in via ulteriore l'assicurato proprio nella prospettiva di evitare “buchi di copertura” rilevanti quanto agli esiti della lungolatenza dei danni da responsabilità medica.

18.4.3 Nei termini di cui sopra, pertanto, la clausola si rivela adeguata allo scopo pratico perseguito dai contraenti, garantisce in modo adeguato le esigenze dell'assicurato realizzando un assetto sinallagmatico coerente con la funzione del contratto, nell'ulteriore insussistenza di squilibrio tra rischio assicurato e premio.

18.5 Ne consegue la reiezione dell'appello incidentale proposto, trovando conferma, seppur con le precisazioni che precedono in ordine ad una più ampia esplicitazione della *ratio decidendi* di cui alla sentenza impugnata, il rigetto della domanda di manleva proposta dalla CP_3

[...] nei confronti di CP_2 per inoperatività della polizza.

IL REGIME DELLE SPESE

19. Il complessivo esito del giudizio, con specifico riferimento all'accoglimento dell'appello principale, comporta la diversa regolazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che, secondo soccombenza, devono essere poste, in solido, a carico delle appellate Pt_6

[...]

[...]

[...] e di *Controparte_2* (in considerazione delle contestazioni da questa operate nel merito delle censure avanzate dagli appellanti) e liquidate, in favore degli appellanti, avvinti dal vincolo della solidarietà, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 147\2022, tenuto conto del valore della controversia (in base al *decisum*) e delle attività effettivamente svolte e, pertanto, con riduzione ai parametri minimi – per il primo grado – della fase di trattazione in ragione del solo deposito delle memorie istruttorie cui non è seguita alcuna attività in tal senso e con esclusione – per il presente grado – della fase di trattazione che non ha visto espletamento di attività istruttoria.

19.1 La *Controparte_3* in conseguenza del rigetto del proposto appello incidentale, va condannata alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore di [...] *Controparte_2*, liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 147\2022, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente svolte e, pertanto, con esclusione della fase di trattazione che non ha visto espletamento di istruttoria.

20. A norma dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. 115/2002, deve, infine, darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale respinto.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da *Parte_1*, [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti della *CP_3* [...] in persona del legale rappresentante *pro tempore* e di *Controparte_2* [...] , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nonché sull'appello incidentale proposto dalla *CP_3* avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 771\2021, depositata in data 08.06.2021, così provvede:

- accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da *Parte_1*, [REDACTED] e [REDACTED] e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la *Controparte_3* al pagamento:
 - a) in favore di *Parte_1* della somma di € 317.972,20, oltre ad interessi secondo le modalità indicate in motivazione;
 - b) in favore di [REDACTED] della somma di € 295.259,90, oltre ad interessi secondo le modalità indicate in motivazione;
 - c) in favore di [REDACTED] della somma di € 58.764,75, oltre ad interessi secondo le modalità indicate in motivazione;
- rigetta l'appello incidentale proposto dalla *Controparte_3*

- condanna le appellate *Controparte_3* e *Controparte_2* [...], in solido tra loro, a rimborsare, in favore degli appellanti in solido, le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 1.723,47 per esborsi ed in € 22.400,00 per compensi e, quanto al presente grado, in € 2.556,00 per esborsi ed in € 18.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;
- condanna l'appellante incidentale *Controparte_3* a rimborsare, in favore dell'appellata *Controparte_2*, le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 18.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 21.02.2024, tenutasi in videoconferenza.

Il Consigliere ausiliario estensore

Antonietta Monaco

Il Presidente

Silvia Rita Fabrizio